



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 141
del 19.04.2011

OGGETTO: Revisione delle Norme e Direttive per il Commercio Aree Pubbliche adottate con delibere consiliari n. 75 del 05/12/1997 e n. 45 del 21/09/2000 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

L'anno duemila duemila undici il giorno dieci alle ore 13,45
del mese di aprile nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Nello Di Pasquale
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti		si
2) geom. Francesco Barone	si	
3) sig.ra Maria Malfa	si	
4) rag. Michele Tasca	si	
5) dr. Salvatore Roccato	si	
6) sig. Biagio Calvo	si	
7) dott. Giovanni Cosentini	si	
8) sig.ra Elisabetta Marino	si	
9) ing. Salvatore Giaquinta	si	
10) sig. Salvatore Occhipinti		si

Assiste il Segretario Generale dott. Benedetto Buscemi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta, di pari oggetto n. 3474M Sett. XI del 18/04/2011

Visti i pareri favorevoli sulla proposta, espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche :

- Per la regolarità tecnica dal responsabile del servizio
- Sotto il profilo della legittimità dal Segretario Generale del Comune

Ritenuto di dovere provvedere in merito ;

Visto l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

All ; conto geofis (n 35) ferole

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
20 APR. 2011 fino al 05 MAG. 2011 per quindici giorni consecutivi

Ragusa, li 20 APR. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO-NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.42 della L.R. n.44/91.
 Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
 Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/nop è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20 APR. 2011 al 05 MAG. 2011 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione
Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune il giorno 20 APR. 2011 ed è stata affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20 APR. 2011 senza opposizione/con opposizione.

Ragusa li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione

Ragusa li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

Ragusa,

20 APR. 2011



IL SEGRETARIO

IL SINDACO C. S.

Autografo testata



Progetto approvato e costituzionale n. 3
del 18/04/2011

18/04/2011

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE XI
Sviluppo Economico

Prot. 3474 Sett. XI del 18/04/2011

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Revisione delle Norme e Direttive per il Commercio Aree Pubbliche adottate con delibere consiliari n. 75 del 05/12/1997 e n. 45 del 21/09/2000 - PROPOSTA PER IL CONSIGLIO

Il sottoscritto, geom. Franco Cintolo, Responsabile SUAP, quale Funzionario Capo Servizio Commercio Fisso, Ambulante, Mercati e Fiere del Settore XI Sviluppo Economico, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **PREMESSO** che con delibere consiliari n. 75 del 05/12/1997 come modificato ed integrato dalla delibera consiliare n. 45 del 21/09/2000 sono state adottate le << Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche >> per le finalità di cui alla legge regionale n. 18 del 01/03/1995 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 2 dell'08/01/1996 e n. 28 del 22/12/1999
- **TENUTO CONTO** che detto Regolamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della surrichiamata norma fissava in 4 anni il termine massimo entro cui le predette Norme devono essere riviste ed adeguate alle mutate condizioni socio economiche ed alle diverse abitudini e stili di vita
- **PRESO ATTO** che sono trascorsi oltre 10 anni dall'ultima revisione ma che, soprattutto in questa materia, si rende necessario prendere atto delle continue evoluzioni della normativa e della relativa giurisprudenza, delle modalità applicative (vedi circolari della Regione Siciliana), delle abitudini della popolazione e delle esperienze applicative da parte degli uffici non trascurando esigenze manifestate dalla utenza di disporre di punti di acquisti alternativi ai normali canali commerciali
- **PRESO ALTRESI' ATTO** dei contenuti del progetto speciale, approvato con deliberazione della

G.M. n. 334 del 27/08/2009, per le cui finalità si è realizzata tutta la cartografia e la documentazione più avanti indicata

▪ **RITENUTO** opportuno, pertanto, procedere alla modifica ed adeguamento del << Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche >> per le finalità di cui alla legge regionale n. 18 del 01/03/1995 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 2 dell'08/01/1996 e n. 28 del 22/12/1999 nel senso di recepire e fare proprio quanto elaborato dal gruppo di lavoro del Progetto Speciale e che si è concretizzato in :

- ✓ Schema di regolamento modificato
- ✓ Cartografia di dettaglio e di specificazione consistente in n. 35 tavole (n. 2 tavole : stato di fatto; n. 33 tavole: nuovo regolamento), parte integrante e sostanziale del Regolamento

VISTO l'art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Proporre al Consiglio Comunale l'adozione di una delibera che preveda :

a. Adeguare e modificare le << Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche >> per le finalità di cui alla legge regionale n. 18 del 01/03/1995 come modificata ed integrata dalle L.R. n. 2 dell'08/01/1996 e n. 28 del 22/12/1999, approvate con delibere consiliari n. 75 del 05/12/1997 come modificata ed integrata dalla delibera consiliare n. 45 del 21/09/2000, in conformità alla proposta allegata e consistente in :

1. **Schema di regolamento modificato** (che sostituisce integralmente il precedente)
2. **Cartografia di dettaglio** e di specificazione composta da n. 35 tavole (n. 2 tavole : stato di fatto ; n. 33 tavole: nuovo regolamento), parte integrante e sostanziale del Regolamento

b. Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa

AI sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa li, 18 aprile 2011

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né' indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa li, 18 aprile 2011

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.


Va imputata al cap.

Ragusa li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa li,

Il Segretario Generale



dott. Beniamino Buscema

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- 1) Schema di regolamento modificato
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa li, 18 Aprile 2011

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Franco Cintolo

Il Dirigente

Dr. Santi Distefano

Visto: L'Assessore al ramo
Dr. Giovanni Cosentini



Porta informazioni - servizi pubblici

141 18.04.2011

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE XI

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO

NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ATTIVITA' PRODUTTIVE SIMILARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 **Richiami Normativi**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di Ragusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 18/95 come modificata dalle LL.RR. n. 2/96 e 22/12/99 n. 28. Come stabilito dal comma 4 dello stesso art. 8, le presenti norme devono, ogni 4 anni, essere riviste ed adeguate alle mutate condizioni socio-economiche ed alle diverse abitudini e stili di vita.

All'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le norme regolamentari comunali in materia emanate precedentemente

ARTICOLO 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per commercio sulle aree pubbliche : l'attività di vendita di merci al dettaglio del settore alimentare e non alimentare nonché la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo regionale o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) Per aree pubbliche : le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Per posteggio si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità su cui viene rilasciata una autorizzazione allo

svolgimento di una attività commerciale o che viene data in concessione annuale o pluriennale al titolare dell'attività;

- d) Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti e attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare, sul posto, i prodotti acquistati;
- e) Per fiera locale o mercato locale o fiera o mercato si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
- f) Per fiera-mercato o sagra si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostante analoghe ;
- g) Per numero di presenze in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero di volteche l'operatore si sia presentato in tale fiera o mercato a area, prescindendo dal fatto che via abbia potuto svolgere o meno l'attività;
- h) Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'uso quotidiano o settimanale del commercio su aree pubbliche
- i) per autonegozio si intendono i furgoni con banco di vendita aperti su una fiancata e adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande o altro (prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) piazzati sul suolo pubblico, in essi la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico. I veicoli in questione devono rispondere alle previsioni del vigente Regolamento del Codice della Strada e della Direzione Generale della M.C.T.C. e s.m.i.;
- j) per chiosco si intende la sede precaria di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande e o altro (articoli floreali, prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) installata sul suolo pubblico, ove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico;

2. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli imprenditori agricoli i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai

sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi di cui all'art. 12.

ARTICOLO 3

Principi di qualità

1. Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare sia le condizioni di lavoro degli operatori che le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali ;
 - f) La tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso possibili forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 4

Indirizzi generali di insediamento e di esercizio

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche persegono i seguenti obiettivi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere, per tale finalità, a forme di incentivazione;
- b) favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive ed in particolare tra il commercio su aree pubbliche e quello su aree private ;
- c) contribuire alla riqualificazione dei centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
- d) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso un apposito Osservatorio da costituire con Determinazione del Sindaco e che preveda la presenza dei diversi attori (commercio su aree pubbliche, commercio su aree private, associazioni di tutela dei consumatori, strutture amministrative del Comune)

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- e) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- f) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano con particolare riferimento ai centri storici indicati dalla

L.R. n. 61/1981 e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

- g) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- h) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

ARTICOLO 5

Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche, società di persone in possesso dei requisiti di cui all'apposita L. R. n. 18/1995 e s.m.e i. nonchè da società di capitali regolarmente costituite o cooperative, ai sensi dell'art. 70 del D. L^{vo} n. 59 del 26/03/2010
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale non superiore a dieci anni per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;
 - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale non superiore a dieci anni, per essere utilizzate dagli stessi soggetti solo in uno o più giorni della settimana;
 - c) in forma itinerante su qualsiasi area, fatta eccezione per quelle elencate al successivo art. 6 e nel rispetto delle modalità prescritte dallo stesso articolo.

ARTICOLO 6

Zone in cui e' vietato l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante

L'esercizio dell'attività in forma itinerante è vietato entro il perimetro centrale formato dalle Vie: M. Leggio, S. Anna, S. Vito, G.B. Odierna, nonché in Via Roma, Viale Ten.Lena, Piazza Libertà, Piazza Gramsci, Viale Sicilia, Via Risorgimento, Piazza Vann'Antò, Corso Italia comprese le traverse fino al successivo incrocio, Piazza Duomo, Corso XXV Aprile, Piazza Pola (**vedi TAV. 1**)

L'attività è altresì vietata nella frazione di Marina di Ragusa in: Piazza Duca degli Abruzzi, Piazza Torre, Lungomare A.Doria, Piazza Malta e lungo le traverse comprese tra la Via E. Salgari e il lungomare A.Doria, Piazza M. SS. di Portosalvo, Lungomare Mediterraneo, Via B. Brinn fra la Via del Mare e lo Scalo Trapanese. (**vedi TAV. 2**)

Infine, richiamata la norma (comma 2 art. 70 del D. L^{vo} n. 59 del 26/03/2010) per la quale l'esercizio dell'attività in parola è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte dell'operatore, della relativa autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente ed avente validità annuale, detto esercizio è inoltre subordinato all'osservanza delle seguenti norme che, unitamente all'indicazione di vie e piazze di cui al presente articolo, dovranno essere trascritte nella citata autorizzazione:

- 1) la sosta nello stesso sito non può superare 1 (una) ora;
- 2) la distanza tra due soste susseguenti non può essere inferiore a ml.300 (trecento);
- 3) nell'utilizzazione dello stesso sito, anche se la stessa deve essere effettuata da altro operatore, dovrà essere osservata una discontinuità non inferiore a 3 (tre) ore;
- 4) le operazioni di vendita non possono essere iniziata prima delle ore 7,30 e dovranno essere ultimate non oltre le ore 19,00 (alle 20,30 nella stagione estiva); all'interno del suddetto arco temporale devono altresì essere interrotte dalle ore 13,00 alle ore 16,00 (dalle 13,30 alle 17,00 nella stagione estiva);
- 5) E' tassativamente vietato l'uso di strumenti di diffusione sonora ed amplificazione all'interno della città e delle zone turistiche;

- 6) gli eventuali beni alimentari offerti in vendita devono essere collocati ad un'altezza da terra non inferiore a metri 1 (uno);
- 7) nell'ambito del sito è consentita solo l'utilizzazione dell'automezzo di lavoro direttamente pertinente alla vendita effettuata;
- 8) il sito individuato dall'operatore per il tempo di sosta destinato alla vendita deve essere compatibile con le norme del codice della strada, con quelle di carattere igienico-sanitario e con le esigenze di ordine pubblico.

TITOLO II

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER LA VENDITA NEI CHIOSCHI E NEI VEICOLI ATTREZZATI AD AUTOBAR/AUTONEGOZI

ARTICOLO 7

(aree pubbliche per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1,comma 2, lettera a, della legge 18/95 da esercitare quotidianamente durante la settimana)

L'esercizio dell'attività di commercio quotidiano durante la settimana è previsto all'interno delle seguenti aree e con le modalità per ciascuna indicate:

vendita piante e fiori e articoli cimiteriali

n.	ubicazione	Sup. in mq.	dimensioni	N° posteggi	tipologia	Riferim.
1	Piazzale Cimitero Centro	18,00	6,00 x 3,00	6	Piante e fiori	Tav. 3
2	Piazzale Cimitero Ibla	18,00	6,00 x 3,00	2	Piante e fiori	Tav. 4
3	Piazzale Cimitero Marina	18,00	6,00 x 3,00	2	Piante e fiori	Tav.5
4	Via della Costituzione	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
5	Via Galvani	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
6	Viale del Fante	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
7	Via Plebiscito	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
8	Piazza L.Sturzo	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
9	Viale N. Colaianni	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
10	Via R. Bellarmino	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
11	Via Germania	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
12	Piazza Scalo trapanese	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
13	Via Bisani	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
14	Via Citelli	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
15	Via delle Ondine via Vulcano	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
16	Via dr. G. Arezzi	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
17	Via Padre Anselmo	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33
18	Via G. Di Vittorio	18,00	6,00 x 3,00	1	Piante e fiori	Tav. 33

vendita di giornali quotidiani e periodici in forma esclusiva

n.	ubicazione	Sup. in mq.	dimensioni	N° posteggi	tipologia	Riferim.
19	Piazza delle Poste	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	
20	Via Roma ang. Corso V.Veneto	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 30
21	Via Galvani ang. via E.C.Lupis	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 31
22	Via Sortino	45,00	9,00 x 5,00	1	edicola	Tav. 33
23	Piazza Malta	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33
24	Via Teocrito	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33
25	Via G. Nicastro	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33
26	Parcheggio via G. Ottaviano	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33
27	Via B. Brin	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33 stagionale
28	Via Gallipoli	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33 stagionale
29	Via Tropea	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33 stagionale
30	Lungomare Bisani	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33 stagionale
31	Via Vasco De Gama	10,00	4,00 x 2,50	1	edicola	Tav. 33 stagionale

attività di somministrazione di cibi e bevande
e vendita di prodotti alimentare

n.	ubicazione	Sup. In mq.	dimensioni	N° posteggi	tipologia	Riferim.
32	c/o Giardini Iblei		(1)		S.A.B.	
33	Via Sortino				S.A.B.	
34	Lungomare mediterraneo				S.A.B.	esistente
35	Lungomare A.Doria				S.A.B.	esistente
36	Via Citelli ang. Via Gomez				S.A.B.	esistente
37	Piazza Torre				S.A.B.	(2) tav. 32
38	Via Diodoro Siculo	30,00	(3)	1	S.A.B.	
39	Piazza G. B. Marini	30,00	(3)	1	S.A.B.	
40	Via Monte Rosa	30,00	(3)	1	S.A.B.	
41	Via Camogli	30,00	(3)	1	S.A.B.	
42	Fraz. S. Giacomo	30,00	(3)	1	S.A.B.	
43	Via Favignana	30,00	(3)	1	S.A.B.	
44	Fraz. Punta Braccetto	30,00	(3)	1	S.A.B.	

45	Via G. Schembri	30,00	(3)	1	S.A.B.	
----	-----------------	-------	-----	---	--------	--

(1) Trattasi di attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287/91 autorizzabile in funzione di nuovi programmati interventi di rimodulazione degli spazi e delle strutture esistenti presso l'ingresso secondario dell'ex centrale ENEL.

(2)

Trattasi di strutture realizzate con regolare concessione edilizia ma in difformità alle precedenti Norme e Direttive per il Commercio su Aree Pubbliche

(3)

Le caratteristiche dimensionali dovranno tenere conto delle prescrizioni riportate al successivo art. 51 del presente regolamento

Nella prospettiva di una utilizzazione delle aree destinate a percorsi naturalistici e per le quali sono in corso di completamento, a cura del settore VIII Centri Storici e per le finalità proprie della L.R. n. 61/1981, importanti interventi di sistemazione e di fruibilità (vedi aree :

1. cava S. Domenica
2. cava Gonfalone

Tutti i percorsi, gli spazi di sosta e di ristoro, gli interni delle latomie, sia naturali che artificiali, sono individuati come aree pubbliche per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera a, della legge 18/95 da esercitare quotidianamente durante la settimana.

Ogni intervento di tipo strutturale sia fisso che mobile, temporaneo o permanente, per destinare le aree alle predette attività commerciali, dovrà essere conforme a specifica attività programmatica, sia sul numero che sulla tipologia di attività, da parte della Commissione Risanamento di cui alla Legge n. 61/81 che si esprimera successivamente anche in fase di progetti esecutivi.

Autobar

n.	ubicazione	Sup. in mq.	dimensioni	N° posteggi	tipologia	Riferim.
1	Via Chioggia ang. Lungomare A. Doria	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Esistente tav. 33 stagionale
2	Scalo Trapanese	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Esistente tav. 33 stagionale
3	Lungomare A. Doria (tra circolo velico e pizzeria)	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Esistente tav. 33 stagionale
4	Slargo via delle Ondine ang. Via delle Sirene	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Tav. 33 stagionale

5	Piazzale Padre Pio ang. Via Caboto	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Tav. 33 stagionale
6	Lungomare A. Doria nei pressi di via portovenere	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Tav. 33 stagionale
7	Piazzale Punta di Mola	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Tav. 33 stagionale
8	Piazza prof. Giampiccolo	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Tav. 33 stagionale
9	Lungomare Bisani ang. Via Bologna	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Tav. 33 stagionale
10	Via Almirante ang. Via Dublino	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Tav. 33 annuale
11	Via Ettore Fieramosca in corr. dell' Istituto Scolastico Comprensivo S. Quasimodo	24,00	8,00 x 3,00	1	autobar	Tav. 33 annuale

TITOLO III

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI DI QUARTIERE O RIONALI

ARTICOLO 8

aree pubbliche per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1,comma 2, lett.b, della legge 18/95,da esercitare in un solo giorno della settimana

L'esercizio dell'attività di commercio settimanale è previsto all'interno delle seguenti aree per ciascuna delle quali sono validi i dati dimensionali qui di sotto specificati:

1) MERCATO DI RAGUSA IBLA (VIA Peschiera): Giornata di utilizzazione: lunedì - vedi TAV.6

- Area complessiva di vendita: mq. 306 (trecentosei);
- N.ro massimo dei posteggi previsti: 16 (sedici);
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n.14 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);
 - b) " 1 da mq. 30,00, con dimensioni di mq. (10,00x3,00);
 - c) " 1 da mq. 24,00, con dimensioni di mq. (8,00x3,00);

2) MERCATO DI VIA DE GASPERI: Giornata di utilizzazione: martedì vedi TAV.7

- Area complessiva di vendita: mq.456 (quattrocentocinquantasei);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 24 (ventiquattro);
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n. 22 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00) ;
 - b) " 2 da mq. 30,00, con dimensioni di mq. (10,00x3,00);

3) MERCATO DI MARINA DI RAGUSA (Via Citelli via Caboto): Giornata di utilizzazione: martedì - vedi TAV. 8

- Area complessiva di vendita: mq.1.020 (milleventi);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 55 (cinquantacinque) ;
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n. 53 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00 x 3,00) (n. 8 riservati ai produttori agricoli)
 - b) " 1 da mq. 30,00, con dimensioni di mq. (10,00 x 3,00);

c) " 1 da mq. 36,00, con dimensioni di mq. (12,00 x 3,00);

4) MERCATO IN C/DA SELVAGGIO: Giornata di utilizzazione: **mercoledì** - vedi TAV.9

- Area complessiva di vendita: mq. 12.000 (dodicimila);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 218(duecentodiciotto);

Articolazione dei posteggi per dimensioni: TAV.9 per dettaglio dimensionale

5) MERCATO DI SLARGO VIA PALERMO (spostamento da piazza Solferino); Giornata di utilizzazione: **giovedì** - vedi TAV.10

- Area complessiva di vendita: mq. 624 (seicentoventiquattro);
- N.ro massimo di posteggi previsto: 32 (trentadue);
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n. 27 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);
 - b) " 2 da mq. 24,00, con dimensioni di mq. (8,00x3,00);
 - c) " 3 da mq. 30,00, con dimensioni di mq. (10,00x3,00);

6) MERCATO DI PIAZZA LUPIS: Giornata di utilizzazione: **venerdì** - vedi TAV.11

- Area complessiva di vendita: mq. 630 (seicentotrenta);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 32 (trentadue);
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n. 26 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);
 - b) " 5 da mq. 30,00, con dimensioni di mq. (10,00x3,00);
 - c) " 1 da mq. 12,00, con dimensioni di mq. (4,00x3,00);

7) MERCATO DI VIA ZAMA (di fronte al Pala Padua): Giornata di utilizzazione: **sabato**- vedi TAV.12

Area complessiva di vendita: mq. 576 (cinquecentosettantasei);

- N.ro massimo di posteggi: 30 (trenta);
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n.ro 24 da mq. 18,00, con dimensioni di mt. (6,00 x3,00);
 - b) " 2 da mq. 21,00, con dimensioni di mt. (7,00 x3,00);
 - c) " 3 da mq. 24,00, con dimensioni di mt. (8,00 x3,00);
 - d) " 1 da mq. 30,00, con dimensioni di mt. (10,00x3,00);

per questo mercato va fatto osservare che l'attuale ubicazione (incrocio via Paestum, slargo via colaianni) non risulta prevista in nessun provvedimento regolamentare

8) MERCATO DI S. GIACOMO (alla periferia della frazione lungo la S.P. per Giarratana): Giornata di utilizzazione : **sabato - vedi TAV.13**

- Area complessiva di vendita: mq. 234 (duecentotrentaquattro);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 12 (dodici);
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n. 10 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00x3,00);
 - b) " 1 da mq. 24,00, con dimensioni di mq. (8,00x3,00);
 - c) " 1 da mq. 30,00, con dimensioni di mq. (10,00x3,00);

9) MERCATO SERALE DI RAGUSA IBLA (piazza G.B. Odierna): Giornata di utilizzazione: **VENERDI' - vedi TAV.14**

- Area complessiva di vendita: mq. 324 (trecentoventiquattro);
- N.ro massimo dei posteggi previsti: 18 (diciotto);
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n.18 da mq. 18,00 con dimensioni di mq. (6,00x3,00);

TITOLO IV

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO STAGIONALE

ARTICOLO 9

attivita' di commercio stagionale nella frazione di Marina di Ragusa

Nel corso della stagione estiva (periodo 15 giugno - 15 settembre), nella frazione di Marina di Ragusa, verrà esercitata l'attività di commercio stagionale su aree pubbliche. Sono così previste le seguenti aree con le modalità per ciascuna di esse indicate :

esercizio settimanale

A1) MERCATO DI VIA CABOTO E VIA CITELLI: Giornata di utilizzazione: venerdì - vedi TAV.8

- Area complessiva di vendita: mq.1.020 (milleventi);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 55 (cinquantacinque) ;
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) n. 53 da mq. 18,00, con dimensioni di mq. (6,00 x 3,00) (n. 8 riservati ai produttori agricoli)
 - b) " 1 da mq. 30,00, con dimensioni di mq. (10,00 x 3,00);
 - c) " 1 da mq. 36,00, con dimensioni di mq. (12,00 x 3,00);

esercizio quotidiano:

mercati

A3) MERCATO DI VIA CABOTO E VIA CITELLI: vedi TAV.16

- Area complessiva di vendita: mq. 290 (duecentonovanta);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 3 (tre);
- Articolazione dei posteggi per dimensioni:
 - a) N. 1 da mq. 90,00 (15,00 x 6,00)
 - b) N. 2 da mq. 100,00 (10,00 x 10,00)

- Beni da poter offrire in vendita: oggetti e prodotti in vimini e/o articoli per la balneazione e/o per il tempo libero.

A4) MERCATO DEL LUNGOMARE A.DORIA: vedi TAV.17

- Area complessiva di vendita: mq. 96 (novantasei);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 7 (sette);
- Articolazione dei posteggi, superficie occupata e localizzazione:
- Ciascun posteggio avrà dimensioni pari a mq. 18,00 (prodotti dolciari) tranne due aventi ciascuno dimensioni pari a mq. 3,00 (semitostati)
- La localizzazione è fissata insindacabilmente dagli organi comunali preposti.
- Beni da poter offrire in vendita: prodotti dolciari e semi tostati.

A5) MERCATO VIA CHIOGGIA : vedi TAV.18

- Area complessiva di vendita: mq. 200 (duecento);
- N.ro massimo di posteggi previsti ed articolazione: N.ro 25 con una superficie per ciascuno di mq. 8,00 e dimensioni di mt.4,00 x 2,00;
- Beni da poter offrire in vendita: prodotti di bigiotteria e artigianato tipico dei rispettivi paesi d'origine.

AREE:

B4.1) SUL LUNGOMARE A.DORIA ang. VIA CHIOGGIA: vedi TAV.19

Area complessiva di vendita: mq. 24 (ventiquattro);

N. posteggi area e dimensioni: rispettivamente 1 (uno), mq. 24 e mt. 8,00 x 3,00;

Attività prevista: somministrazione alimenti e bevande

B4.2) SCALO TRAPANESE (zona porto): vedi TAV.20

Area complessiva di vendita: mq. 24 (ventiquattro);

N. posteggi area e dimensioni: rispettivamente 1 (uno), mq. 24 e mt.8,00 x 3,00;

Attività prevista: somministrazione alimenti e bevande

B4.3) LUNGOMARE A. DORIA (fra circolo velico e pizzeria): vedi TAV.21

Sono previste 2 (due) aree di cui :

- A) una di mq. 24 (ventiquattro); dimensioni: mq. 24 (mt.8,00 x 3,00) ; Attività prevista: somministrazione alimenti e bevande
- B) l'altra mq. 3,00 (tre); dimensioni: mq.3,00 (1,00 x 3,00) ;Attività prevista: dolciumi e semitostati

B4.4) PIAZZA MALTA E VIA SORTINO: vedi TAV.22

PIAZZA MALTA

- Area complessiva di vendita: mq. 10 (dieci);
- N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 10,00 e mt. 4,00 x 2,50;
- Attività prevista : vendita di giornali quotidiani e periodici in forma esclusiva

VIA SORTINO

- Area complessiva di vendita: mq. 45 (quarantacinque);
- N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 45,00 e mt. 9,00 x 5,00;
- Attività prevista : vendita di giornali quotidiani e periodici in forma esclusiva

B4.5 VIA SORTINO E LUNGOMARE MEDITERRANEO: vedi TAV.23

VIA SORTINO

- Area complessiva di vendita: mq. 130 (centotrenta);
- N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 130,00
- Attività prevista: somministrazione alimenti e bevande ai sensi della legge n. 287/91

LUNGOMARE MEDITERRANEO

- Area complessiva di vendita: mq. 28 (ventotto); su area demaniale
- N.ro posteggi, area e dimensioni: rispettivamente pari ad 1 (uno), mq. 28,00 e mt. 4,00 x 5,50;
- Attività prevista: somministrazione alimenti e bevande

B5.1 LUNGOMARE A. DORIA : vedi TAV.24

- Area da destinare all'attività : mq. 90
- N.ro posteggi, area e dimensioni : rispettivamente pari a 2 (due) mq. 45 e mt. 4,50 x 10,00
- Attività prevista: noleggio velocipedi senza conducente

B5.2 PIAZZA SCALO TRAPANESE : vedi TAV.24

- Area da destinare all'attività : mq. 45
- N.ro posteggi, area e dimensioni : rispettivamente pari a 1 (uno) mq. 45 e mt. 4,50 x 10,00
- Attività prevista: noleggio velocipedi senza conducente

TITOLO V

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN GIORNATE O PERIODI PARTICOLARI

ARTICOLO 10 aree pubbliche per l'esercizio dell'attività in giornate o periodi particolari

1) FORO BOARIO (C/DA NUNZIATA): vedi TAV.25

- Area complessiva di vendita: mq. 180 (centottanta);
- N.ro massimo di posteggi previsti: 10 dieci);
- Area di ciascun posteggio e dimensioni: mq. 18,00, con dimensioni di mt. 6,00 x 3,00, di cui n. 2 (due) occupati da autobar.
- Attività di vendita o di somministrazione autorizzate:
 - a) in 8 (otto) posteggi la vendita di attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia;
 - b) in 2 (due) posteggi la somministrazione di alimenti e bevande;
- Periodo di utilizzazione: **2° e 4° giovedì di ogni mese.**

2) FORO BOARIO (C/DA NUNZIATA): TAV.25

- Area complessiva di vendita: mq. 18,00;
- Posteggi: n.1 (uno) dalla superficie di mq. 18,00, con dimensioni di mt. 6,00x3,00 occupato da autobar;
- Attività prevista: Somministrazione di alimenti e bevande;
- Giornate di utilizzazione: **il martedì e il venerdì di ogni settimana.**

3) RAGUSA IBLA (ingresso villa): vedi TAV.26

- Area complessiva di vendita: mq. 4,00;
- Posteggi: n.ro 2 (due), ciascuno con una superficie di mq. 2,00;
- Periodi di utilizzazione: **il sabato, la domenica e i giorni festivi**;
- Attività prevista: vendita di semi tostati e nocciole.

4) FRAZIONE DI MARINA DI RAGUSA (Lungomare A. Doria e Piazza Malta) vedi TAV.17

- Area complessiva di vendita: mq. 94 (novantaquattro);
- N.ro massimo di posteggi: 7 (sette);
- Localizzazione, articolazione e dimensioni dei posteggi:
 - a) sul lungomare A. Doria: n.5 (cinque), ciascuno da mq. 18,00, con dimensioni di mq. 6,00 x 3,00;
 - b) in Piazza Malta: n.2 (due), ciascuno da mq.2,00;
i siti di ogni posteggio sono quelli individuati al precedente art. 9 , punto A4 ;
- Periodo di utilizzazione: **il sabato, la domenica e i giorni festivi;**
- Attività prevista:
 1. Vendita di dolciumi all'interno dei posteggi delimitati sul lungomare;
 2. Vendita di semi tostati e nocciole all'interno dei posteggi delimitati in Piazza Malta.

5) VIA ROMA ANGOLO VIA SALVATORE: vedi TAV.27

- Area complessiva di vendita: mq.2 (due);
- Posteggi: n.1 (uno);
- Periodi di utilizzazione: attività quotidiana compreso la domenica ed i giorni festivi;
- Attività prevista: Vendita di semi tostati e nocciole.

6) VIALE DEL FANTE ingresso VILLA MARGHERITA, PIAZZA CAPPUCCHINI, VIALE LIBERTA' ang. CRISTOFORO COLOMBO, VIA ROMA ang. VIA NATALELLI, GIARDINI IBLEI (slargo antistante l'ingresso), Piazza Pola, PIAZZA CARMINE, PIAZZA PIEMONTE, VIALE DELLE AMERICHE, S. GIACOMO, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, PIAZZA MALTA.

(Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad individuare in via definitiva il sito preciso all'interno dell'area indicata prima che venga rilasciata la relativa autorizzazione)

Per ciascuno degli ambiti di cui al presente punto 6

- Area complessiva di vendita: mq.3 (tre);

- Posteggi: n.1 (uno), dalla superficie di mq. 3,00(m.3,00 x 1,00)
- Periodo di utilizzazione: dal 30 settembre al 10 gennaio;
- Attività prevista: Vendita di caldarroste.

7) INGRESSO VILLA MARGHERITA (lungo Via Cono): VEDI TAV. 28

- Area complessiva di vendita: mq.3,00;
- Posteggi: n.1;
- Periodo di utilizzazione ed attività: aprile - settembre, con attività giornaliera;
- Attività prevista: semi tostati e noccioline

8) PIAZZA DUOMO - IBLA: VEDI TAV. 29

Area complessiva di vendita: mq.8,00;

- Posteggi n.2 (due);
- Periodo di utilizzazione: sabato, domenica e giorni festivi;
- Attività prevista: Vendita di semi tostati e noccioline.

ARTICOLO 11 aree private per l'esercizio dell'attività di commercio

Qualora uno o più soggetti mettono gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), la stessa può entrare a far parte di quelle previste per l'esercizio stagionale dell'attività.

Tale inclusione è vincolata ai pareri positivi formulati dall'Ufficio Tecnico (settore IX servizio viabilità) e dal Comando di Polizia Municipale rispettivamente in ordine alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché, ove previste, delle limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale e delle norme di polizia stradale.

I soggetti che hanno ceduto le aree hanno titolo prioritario a che siano loro assegnati i posteggi ottenuti all'interno delle suddette aree; da ciascuna area non potrà essere ricavato più di 1 (uno) posteggio la cui superficie non potrà superare i mq.70 (settanta).

TITOLO VI

PROCEDURE E MODALITA' DI ESERCIZIO

ARTICOLO 12 **la concessione del posteggio** **Procedure di rilascio dell'autorizzazione**

Per il rilascio delle autorizzazioni, legate all'attività di commercio quotidiano durante la settimana di cui alla vigente legge, è pregiudiziale la concessione del posteggio in questione; costituisce condizione per il rilascio della citata concessione, l'assunzione, da parte dell'operatore, dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Nella ipotesi in cui l'operatore dovesse contravvenire all'obbligo sopracitato si provvederà a diffidarlo ed in caso di successiva inadempienza verrà revocata l'autorizzazione.

A. Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio quotidiano dell'attività
(articolo 7 delle presenti norme e direttive)

B) Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio settimanale dell'attività
(articolo 8 delle presenti norme e direttive)

Presso i Mercati settimanali ai produttori agricoli che possono presentarsi nei giorni di mercato è riservata un'area di superficie pari a n. 16 posteggi nel mercato del mercoledì Selvaggio, n. 8 posteggi nel mercato del martedì di via Citelli - via Caboto e ad n. 1 posteggio negli altri. Nel caso di presentazione di più di un produttore, anche nei mercati minori potrà consentirsi, da parte della Polizia Municipale, a più operatori di occupare congiuntamente l'area come sopra riservata.

E' ammesso, da parte degli operatori, lo scambio consensuale di posteggio da un mercatino all'altro a condizione che la richiesta, sottoscritta da entrambi i richiedenti, venga accompagnata da una scrittura privata , con firme autenticate da Notaio, regolarmente registrata da un punto di vista fiscale da cui risulti l'avvenuto scambio delle rispettive aziende.

C) Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stagionale (art. 9 delle presenti norme e direttive), nonchè delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività in giornate e periodi particolari (art.10 delle presenti norme e direttive)

Per la stagione di riferimento la domanda dovrà essere presentata da tutti gli interessati (quindi anche da coloro che dovessero aver ottenuto l'autorizzazione per la stagione precedente) a partire dal 1° Gennaio fino al 31 Marzo di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione, a favore delle domande regolari, sarà fatto, nel limite dei posteggi disponibili indicati nella presente normativa, a favore dei richiedenti che, avendo presentato la domanda in modo regolare, dimostrano di aver ottenuto l'autorizzazione per la stagione precedente.

Ove a seguito del suddetto rilascio siano disponibili altre autorizzazioni, le stesse, ove ci siano domande concorrenti, saranno rilasciate a favore di chi vanta una maggiore anzianità di iscrizione nel registro.

Le eventuali istanze tardive potranno essere prese in considerazione solo se resteranno posti disponibili dopo l'assegnazione alle istanze tempestive ed usando gli stessi criteri sopra indicati per determinare la priorità.

D) Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in giornate o periodi particolari (art. 10 delle presenti norme e direttive)

Le istanze per il rilascio di autorizzazione relative alle tipologie di cui alle lettere A) B) e C) del presente articolo che non vengono accolte per mancanza di posteggi, faranno parte di apposita graduatoria valida per l'anno solare relativo alla data di inoltro.

L'inserimento in graduatoria avverrà: 1) per le richieste di autorizzazione in mercati di cui alle lettere A) e B) secondo la data di spedizione della raccomandata

risultante dal bollo postale di partenza; 2) per le richieste di autorizzazione in mercati di cui alla lettera C), secondo la data di anzianità al Registro delle ditte.

Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendesse libero un posteggio nel mercato richiesto, lo stesso verrà assegnato al richiedente risultante primo in graduatoria al momento stesso della disponibilità verificatasi. Scaduto l'anno solare di riferimento, le istanze prodotte e non soddisfatte, verranno archiviate.

ARTICOLO 13 esercizio dell'attività - sospensione e decadenza della concessione del posteggio - revoca dell'autorizzazione

In seno ai mercati settimanali, i posteggi non occupati dai titolari sono assegnati mediante sorteggio, effettuato tra operatori che esercitano un'attività simile a quella del titolare assente. Il sorteggio sarà effettuato dagli operatori del servizio Annonario della Polizia Municipale, alla presenza di due operatori commerciali titolari di posteggi occupati. In tutte le altre aree previste per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche i posteggi non occupati dovranno restare liberi.

Per il corretto esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche si dispone che, oltre agli obblighi di carattere generale previsti dalla legge, l'operatore adempia in maniera puntuale e rigorosa a quelli relativi all'uso ed alla pulizia del posteggio. In ordine al rispetto di tali obblighi si applica la norma prevista all'articolo 10 della legge 2/96 che contempla la sospensione della concessione fino a sei mesi. In ordine infine alla decadenza della concessione per mancato utilizzo si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge 18/95.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- b) nel caso di cancellazione dal registro.

ARTICOLO 14

Norme comportamentali dell'attività di commercio su aree pubbliche

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione, a condizione che non siano di impedimento o di pericolo.

Gli operatori devono allestire ed insediarsi non prima di un'ora dall'orario di vendita e devono liberarlo non oltre un'ora dalla chiusura

I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

ARTICOLO 15 Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia (O.M. 3 aprile 2002 - G.U.R.I. n. 114 del 27/05/02 ; REG CE n. 852/2004 - D.A. n. 322 del 27/02/2008), tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

ARTICOLO 16 Validità delle presenze

Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, debitamente registrate e depositate agli atti del servizio .

La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata dal Servizio Annona del Settore XIV Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati

anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, nonché qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.

Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base delle rilevazione effettuate dal Servizio Annona del Settore Polizia Municipale e trasmesso almeno semestralmente al Settore XI Sviluppo Economico per la verifica della validità delle autorizzazioni e l'attivazione delle procedure per eventuali provvedimenti di revoca o decadenza

ARTICOLO 16

Vendita a mezzo di veicoli(autonegozio o autobar)

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione(REG. CE n. 852/2004 - D.A. n. 322 del 27/02/2008)

E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

ARTICOLO 17

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.

Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

ARTICOLO 18

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

A tal fine si fa riferimento all'apposito regolamento vigente sui tributi locali e sulle conseguenti tariffe applicate.

ARTICOLO 19

Posteggi riservati ai soggetti diversamente abili

I posteggi riservati ai soggetti diversamente abili sono assegnati previo invio a tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio (iscritte al registro regionale e maggiormente rappresentative), e previa presentazione di domanda entro sei mesi dalla comunicazione predetta. Viene formata una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) minore età del richiedente;
- b) maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
- c) a parità di condizioni, sorteggio.

I primi classificati in graduatoria possono scegliere il mercato di maggiore interesse tra le aree mercatali ove è previsto l'inserimento di soggetti diversamente abili.

I posteggi che non risultano assegnati dopo l'espletamento di due ricognizioni secondo le metodologie sopra descritte non sono più coperti da riserva.

ARTICOLO 20 **Criteri di variazione per miglioria**

L' elenco dei posti liberi, per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati ,viene segnalato entro il 31/3, 30/9, al Settore XI Sviluppo Economico che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2.

Il dirigente del Settore procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando viene comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

Gli operatori, interessati a cambiare il proprio posto, devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.

I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio dal soggetto richiedente in quel mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- rispetto, per effetto della miglioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.

ARTICOLO 22 **Rappresentazione cartografica**

Presso gli Uffici comunali competenti (Settore XI Sviluppo Economico - Servizio Commercio e Settore XIV Polizia Municipale - Servizio Annona) è tenuta, a disposizione per la visura da parte degli interessati, la cartografia del territorio comunale nella quale sono evidenziate tutte le varie tipologie di commercio su aree pubbliche comprese le zone vietate al commercio itinerante.

Il Comune è tenuto a comunicare, su richiesta dell'interessato, l'elenco delle aree comunali dove è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.

TITOLO VII

MERCATINO DELLE " PULCI "

Con le presenti disposizioni il Comune di Ragusa promuove e definisce la realizzazione sul territorio comunale anche da parte di Associazioni private, iniziative denominate "Mercatino delle Pulci" ; la scelta del sito, la periodicità, composizione e numero dei posteggi saranno definiti con successiva determinazione sindacale.

art. 23 gestione della manifestazione

L'organizzazione dei mercatini delle pulci potrà essere gestita direttamente dal Comune oppure affidata a terzi tramite un disciplinare stipulato dall'Amministrazione Comunale con un'Associazione "No Profit".

Art. 24 Soggetti titolati

La partecipazione al mercatino è consentita unicamente a privati cittadini che intendono esporre e vendere oggetti usati. Sono tassativamente esclusi commercianti ed artigiani che intendono esporre e vendere prodotti della attività. Va, in ogni caso, esibita l'attestazione di versamento della TOSAP sia in forma individuale che in forma collettiva a cura dell'Associazione "No profit" che, se ne ricorrono le condizioni, potrà beneficiare delle eventuali agevolazioni normative.

Art. 25 Tipologia oggetti in esposizione e vendita

E' fatto divieto di vendita di:

- Metalli e pietre preziose
- Cicli ed altri veicoli
- Prodotti alimentari

- Armi, materiali esplodenti e combustibili
- Oggetti ingombranti o ritenuti tali ad insindacabile giudizio dalla vigilanza annonaria o su segnalazione dell'Associazione organizzatrice

Art. 26
Dimensioni e modalità di utilizzazione degli spazi

Lo spazio concesso ad ogni soggetto per l'esposizione non potrà superare le dimensioni di mt. 3 X 2; le merci esposte potranno essere sistematiche su bancarelle, tavoli oppure sistematiche per terra mantenendo, in ogni caso ordine, decoro e pulizia.

Qualora l'affluenza dei partecipanti sia ridotta è possibile la concessione di una area superiore previa autorizzazione della polizia annonaria o dell'associazione organizzatrice. Gli automezzi adibiti alle operazioni di scarico e carico dei materiali hanno diritto di accesso all'area del mercatino per il solo tempo occorrente al disbrigo delle operazioni stesse dopo di che dovranno allontanarsi.

Art. 27
Gestione degli spazi

L'accesso agli spazi è consentito solamente dopo il ritiro dell'apposito tagliando, numerato progressivamente e distribuito dagli addetti alla Polizia Annonaria o da un incaricato dell'Associazione. Gli spazi saranno occupati progressivamente sulla base della numerazione che caratterizza ogni singolo spazio come riportata sulla pavimentazione.

Lo spazio non può in nessun caso essere scelto, prenotato o riservato.

Art. 28
Controlli degli organi di polizia

Spetta alla Polizia Annonaria allontanare dal Mercato coloro che vendono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un'attività

commerciale vera e propria e parimenti fare eliminare dall'esposizione quei beni che siano ritenuti non idonei o non conformi allo spirito del Mercatino.

**Art. 29
Comportamenti degli espositori**

Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal Mercatino che potrà essere disposto dalla Polizia Annonaria.

**Art. 30
Pulizia dell'area concessa**

Al termine del mercatino o della propria attività espositiva sarà dovere di ogni partecipante lasciare il suolo pubblico pulito, riponendo eventuali rifiuti negli appositi contenitori predisposti nell'area

**art. 31
garanzie sull'attività**

L'eventuale Associazione organizzatrice si impegna alla stipula di una polizza Assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla partecipazione sia in qualità di espositori che di visitatori del Mercatino.

TITOLO VIII

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA LOCALE LEGGE N. 7 DELL'11/01/01 - D.P.R.S. N. 44 DEL 3/09/97

Art. 32 Indirizzi generali di esercizio

Nelle more che vengano predisposte ed approntate aree comunali idonee ed in coerenza con i principi di cui all'art. 4 comma 2 delle presenti norme e direttive volte ad assicurare una corretta attuazione di programmazione urbanistica anche nel settore del Commercio su aree pubbliche, la disciplina delle manifestazioni fieristiche, come disciplinata dalla Legge Regionale n. 34 del 23 maggio 1991 e dal relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R.S. n. 44 del 3 settembre 1997, sarà posta in essere tenendo conto delle indicazioni tutte riportate nella circolare n. 8 del 20/11/01 (GURS n. 60 del 14/12/01) emanata dalla Regione Siciliana, Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, in virtù della emanazione della legge quadro sul settore fieristico - Legge n. 7 dell'11 gennaio 2001

Nel precisare che l' attività fieristica di riferimento è solo quella definita di rilevanza locale, non possono essere prese in esame, con le eccezioni previste al successivo comma, le richieste che prevedono attività al di fuori dei quartieri fieristici come definiti dall'art. 9 del D.P.R.S. n. 44 del 3 settembre 1997 o in aree private che abbiano, secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico, destinazione d'uso coerente e compatibile mentre sono, ovviamente, fatte salve le fiere e i mercati locali istituiti e organizzati dal comune (ultimo comma art. 4 D.P.R.S. n. 44 del 3 settembre 1997)

Art. 33 Individuazione dei soggetti titolati

Possono essere prese in esame solamente le richieste provenienti da :

- enti pubblici anche locali, territoriali o economici

- associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale
- le Camere di Commercio dell' Isola

Possono altresì essere prese in esame, con le modalità e procedure riportate al successivo art. 34 , richieste provenienti da società di capitali, società cooperative, consorzi ed associazioni aventi personalità giuridica, tese a valorizzare beni architettonici, artistici, culturali e ambientali, compresi i centri storici indicati dalla L.R. n. 61/1981 e nelle località di particolare interesse artistico e naturalistico ;

art. 35
procedure autorizzative per manifestazioni fieristiche

- a) Le richieste, sulla apposita modulistica all'uopo predisposta dal settore XI Sviluppo Economico, devono pervenire al protocollo generale, a pena di inammissibilità, almeno 60 giorni prima dell'evento
- b) Le richieste dovranno essere corredate di tutta la documentazione atta a soddisfare le esigenze di sicurezza e agibilità degli impianti, strutture e infrastrutture nonché dei servizi da assicurare avuto riguardo alla tipologia dell'attività e del tipo del sito prescelto ed in ogni caso :
 1. copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto
 2. Regolamento della manifestazione con i contenuti di cui alla Legge n. 7/2001
 3. scheda con le caratteristiche della manifestazione
 4. progetto di valorizzazione del bene e/o del sito
 5. piano finanziario dell'iniziativa
 6. cartografia composta da azzonamento, planimetria generale scala 1:1000 planimetria scala 1:200 con la rappresentazione di strutture, servizi, percorsi, presidi di sicurezza, firmata in originale da tecnico iscritto all'ordine/albo professionale
 7. polizza fidejussoria determinata dal settore tecnico competente a garanzia di eventuali danni apportati al bene o al sito

La richiesta istruita, dal Settore XI Sviluppo Economico a cui è demandato il rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà riportare nello stesso, per la parte relativa alla viabilità, circolazione e traffico, il parere obbligatorio e vincolante del Settore XIV Polizia Municipale con le eventuali condizioni e/o prescrizioni ritenute necessarie nonché quello del settore tecnico competente (settore IX o settore VIII limitatamente alle zone identificate come ZTO A o B1 dalla Legge Regionale n. 61/81 per le eventuali condizioni e modalità di utilizzo del bene/sito

TITOLO IX

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI IN CHIOSCHI

Art.36

Ambito di applicazione

La presente regolamentazione serve a disciplinare gli aspetti commerciali e tecnico-costruttivi delle attività di vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi, di seguito specificate:

- Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande cui alla L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- Attività di commercio al dettaglio di fiori su aree pubbliche nei limiti e con le modalità di cui alla L.R.18/95 e successive modifiche ed integrazioni
- Somministrazione di alimenti e bevande su negozi mobili (veicoli attrezzati ad autonegozi).

Parte integrante e sostanziale del presente regolamento è il "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" - vedi TITOLO II delle presenti Norme e Direttive - che individua, nell'ambito del Comune di Ragusa, la ubicazione delle aree pubbliche ove è possibile collocare punti vendita.

La presente regolamentazione definisce la procedura per il conseguimento della concessione a titolo precario degli spazi pubblici, nonché le caratteristiche formali tipologiche e dimensionali dei chioschi.

Art. 37

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi

L'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione. La stessa è subordinata alla concessione a titolo precario del suolo pubblico.

Il richiedente (persona fisica o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza, in carta legale, su modello predisposto dal competente Ufficio Comunale, spedita per raccomandata, con firma autenticata, oppure sottoscritta con firma

non autenticata, ma con fotocopia di valido documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi nei chioschi, il rilascio dell'autorizzazione alla vendita è subordinato alla disponibilità di spazi pubblici previsti nel "Piano comunale di cui al richiamato TITOLO II.

Nella domanda di autorizzazione il richiedente deve dichiarare, pena l'esclusione della stessa:

1. Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico;
2. La tipologia per la quale si intende svolgere la propria attività (tipologia "A" di cui all'art. 1, com ma 2, della L.R.18/95 e 2/96);
3. di non avere altra forma di lavoro di dipendente o convenzione presso altra struttura pubblica o privata, sia a tempo determinato, sia indeterminato che autonomo.

Per il rilascio dell'autorizzazione la domanda deve essere corredata, dalla seguente documentazione:

1. possesso dei requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2. Atto notorio dal quale risulti che la persona fisica o società di persone regolarmente costituite non sia titolare di altre autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a proprio nome;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il carico familiare;
4. autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dall'art.3, comma 2 della Legge Reg.le 28/99 e che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 19 della Legge 575/65 (antimafia);
5. copia concessione per l'uso precario del suolo pubblico.

In caso non sussistano o vengano meno i su elencati requisiti, l'Amministrazione, appurato ciò ai degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

L'inizio dell'attività, comunque, sarà subordinato alla certificazione di agibilità del manufatto, rilasciata dal Settore Tecnico competente nonché alla reg.ne sanitaria prevista dal Reg. CE n. 852/2004 e dal Decreto Assessore Sanità n. 322 del 27 febbraio 2008 .

Art.38

Esercizio dell' attività di vendita al dettaglio di fiori da esercitarsi nei chioschi

L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di fiori da esercitarsi nei chioschi su area pubblica è soggetto ad apposita autorizzazione.

La stessa è subordinata alla concessione a titolo precario del suolo pubblico. Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente (persona fisica o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza in bollo, su modello predisposto da competente ufficio comunale con le stesse modalità e con l'osservanza delle stesse disposizioni previste dall'art. 2 del presente Regolamento, con esclusione del punto 1) relativo al possesso dei requisiti professionali per la vendita somministrazione di alimenti e bevande.

L'inizio dell'attività, comunque, sarà subordinato alla certificazione di agibilità del manufatto rilasciata dal Settore Tecnico competente.

Art.39

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da esercitarsi su auto negozi

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi su autonegozi è soggetto ad apposita autorizzazione.

La stessa è subordinata alla concessione, a titolo precario, del suolo pubblico. Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, il richiedente (persone fisiche o società di persone regolarmente costituite) deve presentare apposita istanza in bollo su modello predisposto da competente ufficio comunale con le stesse modalità e con l'osservanza delle stesse disposizioni previste dall'art. 2 del presente Regolamento, con l'aggiunta della presentazione della reg.ne sanitaria prevista dal Reg. CE n. 852/2004 e dal Decreto Assessorato Sanità n. 322 del 27 febbraio 2008 relativa al mezzo utilizzato per l'esercizio della superiore attività.

L'autonegozio potrà stazionare, giornalmente, nello spazio pubblico concesso, solo per la durata delle operazioni di vendita così come stabilita con l'ordinanza sindacale.

Cessate le superiori operazioni, l'autonegozio dovrà essere rimosso e l'area pubblica concessa dovrà essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi oggetto e rifiuto.

Art. 40

Occupazione del suolo pubblico

L'occupazione del suolo pubblico per l'installazione di chioschi può essere consentita e regolata esclusivamente a mezzo di atto di concessione. L'istanza di concessione, rivolta al competente Settore VII Assetto ed Uso del Territorio, deve contenere l'indicazione del sito, dell'attività che si intende svolgere e la superficie di suolo pubblico che si intende occupare per l'installazione della struttura adibita alla vendita che per le eventuali aree di pertinenza.

Art. 41

Durata della concessione per l'occupazione del suolo pubblico

La concessione avrà una durata non inferiore ad anni 10 salvo diversa convenzione stipulata con l'Amministrazione e salve le ipotesi di revoca, decadenza, cessazione delle attività, dichiarazioni di fallimento.

La concessione potrà avere, altresì, carattere stagionale, qualora necessiti un ampliamento limitato nel tempo della superficie originaria concessa.

Su istanza del concessionario, formulata nel rispetto del presente regolamento, la concessione potrà essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, la concessione decade automaticamente.

Alla scadenza della concessione La struttura, salvo diversa ed espressa indicazione dell' Amministrazione Comunale, dovrà essere rimossa a spese del concessionario, lo stesso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

In caso di inadempienza, previa diffida, l'Amministrazione procederà alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari allo sgombero, pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 42

Tassa per occupazione suolo pubblico

La concessione è subordinata al pagamento annuale alla tassa occupazione suolo pubblico.

Art. 43

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con

la quale viene inviata la domanda.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità della maggiore età del richiedente.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal competente Settore XI Sviluppo Economico e dovrà essere accompagnata da apposita convenzione, con la quale per ogni singola area, ogni concessionario dovrà corrispondere all' Amministrazione Comunale delle prestazioni di servizio.

Art.44 Concessione per la collocazione del chiosco

I soggetti interessati alla collocazione del chiosco dovranno ottenere preventiva concessione edilizia, giusto quanto disposto in materia dalla normativa edilizia e dalle norme antisismiche, dal presente Regolamento, dal vigente " Codice della Strada" e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. La concessione sarà rilasciata dai competenti Organi Comunali e sarà accompagnata da apposita convenzione sottoscritta dal dirigente del Settore VII Assetto ed Uso del Territorio (Settore VIII per i Centri Storici) quale legale rappresentante dell' ente e dal concessionario, contenente, come parte integrante e sostanziale del rapporto di concessione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

La concessione è fatta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non potrà mai essere chiamato a rispondere per qualunque fatto o danno derivabile a chicchessia e, pertanto, il concessionario, che si dichiara coperto da apposita polizza assicurativa contro danni a terzi, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato direttamente o indirettamente l'Ente dall'esercizio totale o parziale della concessione stessa. Al fine dell'ottenimento della concessione ad erigere il manufatto, l'interessato dovrà presentare al Settore VII Assettoed Uso del Territorio (Settore VIII per i Centri Storici), formale istanza in bollo, corredata dal progetto redatto in cinque copie costituito da:

1. Relazione tecnica descrittiva, ove sia inequivocabilmente precisata la natura dei materiali impiegati, i colori del manufatto, il sistema di chiusura della struttura, il sistema utilizzato per l'appoggio al suolo, per gli eventuali allacci tecnologici (alimentazione idrica, elettrica e sistema di scarico) e ogni altro intervento convenuto con l'Amministrazione Comunale, inoltre la relazione indicherà le interferenze sulla

disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate di mezzi pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai; la stessa sarà corredata da fotografie a colori in cinque copie (formato minimo cm. 9.00 x12.00) del luogo interessato;

2. stralcio planimetrico in scala 1:2.000 del "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" dell'area oggetto dell'intervento, comprensiva dell'ubicazione esatta del chiosco stesso, dell'individuazione dei parcheggi esistenti con relativi posti auto ed accessi alla sede stradale, con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, ed eventuali fermate di mezzi pubblici, uscite di sicurezza da edifici pubblici e privati etc.
3. progetto del chiosco con i necessari riferimenti all'edificato circostante, contenente almeno: pianta, prospetti e sezione, quotati e in scala 1 :50, foto render contestualizzato ;
4. Copia concessione suolo pubblico.
5. parere favorevole espresso dal Settore XIV - Polizia Municipale sull'osservanza del vigente Codice della Strada
6. parere favorevole espresso dal Settore IX - Viabilità
7. parere favorevole espresso dalla competente A.S.P. di Ragusa;
8. parere favorevole degli Enti competenti per collocazioni in luoghi soggetti a vincoli;
9. autorizzazione all' esercizio della vendita
10. Polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa di importo pari al valore della costruzione, limitatamente al periodo della costruzione stessa.

Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli eventuali di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione; dovranno comunque osservarsi le norme generali in materia di prevenzione incendi; Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora dovessero sorgere imprevedibili e imprescindibili esigenze di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di realizzazione e/o di manutenzione di interesse pubblico.

Art. 45
**Concessioni rilasciate e domande presentate in data antecedente l'adozione del
presente regolamento**

Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate risultano confermate fino alla scadenza della concessione stessa.

Nel caso di rinnovo il titolare si dovrà uniformare alle disposizioni specificate nel presente Regolamento, con la stipula per l'area in precedenza assegnata, dell'apposita convenzione.

Eventuali domande di autorizzazione o di concessione di suolo pubblico per chioschi e per autonegozi presentate in data precedente l'adozione del presente Regolamento s'intendono inammissibili.

Art.46
Convenzione

La convenzione, che accompagna la concessione per l'uso precario del suolo pubblico, l'autorizzazione e la concessione per la collocazione del chiosco, deve elencare in maniera chiara ed esaustiva gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Detti obblighi, oltre quelli di legge sulla manutenzione del chiosco, si prefigurano anche nella manutenzione, cura e gestione dello spazio e/o del verde pubblico circostante il punto vendita, in interventi anche edilizi e a carattere permanente, come: la messa a dimora di essenze vegetali arbustive (siepi) e/o di alberi ad alto fusto, la fornitura e installazione di elementi di arredo urbano (prati, superfici in tartan, strutture per il gioco dei bambini, rastrelliere per biciclette, campo di bocce, panchine, cestino dei rifiuti, diffusori luminosi, etc), la realizzazione di locali interrati di servizio al chiosco per deposito di merci, e quant' altro l'Amministrazione riterrà opportuno convenire.

La convenzione verrà pattuita con l'Amministrazione per tramite dell'ufficio tecnico competente, stipulata e sottoscritta dal dirigente del settore e dal concessionario.

In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione l'Amministrazione revokerà la concessione e l'autorizzazione, senza obbligo di preavviso, con effetto immediato e procederà alla requisizione del manufatto oltre al ristoro degli oneri necessari e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.47
Rinnovo dell'attività e sub-ingresso

In caso di rinnovo potranno essere stabilite nuove condizioni e convenzioni, nel rispetto del presente regolamento. In caso di cessione dell'azienda, non prima dei 3 anni, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previo controllo della Amministrazione Comunale al fine di verificare requisiti.

Per quanto attiene le eventuali richieste di subingresso verranno applicate le medesime norme della Legge sul commercio relative alle fattispecie in questione, fatto salvo naturalmente il possesso dei requisiti e l'osservanza delle disposizioni così come indicate nei precedenti articoli del presente Regolamento.

Alle istanze di subingresso devono essere allegati:

- Copia dell'autorizzazione e della concessione del suolo pubblico di cui si chiede il subingresso, completa, e/o eventualmente integrata, degli elaborati tecnici di cui all'art.44 del presente regolamento (da intendere come rilievo dello stato di fatto).
- Copia della scrittura privata di cessione, di affitto, di comodato della azienda redatto dalle parti con firme autenticate presso un notaio e regolarmente registrato fiscalmente nel caso di trasferimento della titolarità tra vivi;
- copia della denuncia di successione e consenso scritto dei coeredi nel caso di trasferimento della titolarità "mortis causa".

Art.48 **Trasferimenti, spostamenti, modifiche e ampliamenti**

Eventuali istanze di autorizzazione per il trasferimento di un punto vendita in un'altra area prevista nel "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", verranno accolte nel rispetto del presente regolamento e su un sito non interessato da altra precedente richiesta effettuata da altro soggetto. Gli spostamenti all'interno della stessa area individuata nel suddetto "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche..." su iniziativa della Amministrazione o del concessionario, saranno suggeriti da una migliore collocazione determinata da sopraggiunte esigenze quali:

1. la libera percorribilità delle vie di esodo da edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico;
2. l'agevolazione della viabilità pedonale;
3. il minore intralcio al traffico;

4. ammodernamenti e ristrutturazioni del punto vendita
5. una migliore visibilità del punto vendita e un più agevole accesso allo stesso per l'utente
6. altre varie e analoghe;

Eventuali istanze di autorizzazione per gli ampliamenti e/o modifiche del punto vendita esistente, nel rispetto del presente regolamento, dovranno essere presentate integrando la domanda con gli elaborati tecnici di cui all' art. 44 del presente regolamento e secondo le indicazioni fornite dallo stesso Settore VII Assetto ed Uso del Territorio (Settore VIII per i Centri Storici) che valuterà i casi singolarmente.

Art.49

Decadenza, sospensione e revoca della concessione dell'uso del suolo pubblico, e dell'autorizzazione alla vendita

L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione dell'uso del suolo pubblico, con preavviso di mesi 4, per ragioni di interesse pubblico, ovvero nel caso si renda necessario eliminare il manufatto, per motivi di viabilità o di sicurezza.

La concessione e' revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonche' quando la medesima abbia subito modificazioni, non autorizzate, rispetto al progetto originario.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione, di diritto:

1. nel caso di mancato pagamento della TOSAP entro i termini stabiliti;
2. nel caso di sub-locazione abusiva;
3. nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;

L'immediata decadenza, sospensione o revoca della concessione dell'uso del suolo può essere effettuata dall' Amministrazione, in qualunque momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- nel caso in cui entro sei mesi dal rilascio, il titolare non abbia prodotto la documentazione attestante l'avvenuto rilascio della concessione edilizia da parte del competente Settore VII e/o non abbia ultimato i lavori nel termine previsto nel suddetto atto concessorio, salvo proroga da richiedere prima di tale periodo e solo per motivati casi di necessità e /o forza maggiore;
- nel caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per mancata esibizione del possesso dei requisiti professionali (già iscrizione al REC) o perdita dei requisiti ;

- per giustificati motivo di ordine pubblico o su segnalazione delle autorità preposte alla vigilanza e sicurezza;
- Per palese inadempienza e/o cattiva gestione del punto vendita, a insindacabile giudizio dell' Amministrazione.
- Non osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48

All'atto della decadenza e/o revoca, salvo diversa ed espressa indicazione dell' Amministrazione Comunale, la struttura dovrà essere rimossa, il concessionario, in tal caso, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'istallazione del manufatto, in caso di inadempienza, ma previa diffida, l'Amministrazione potrà procederà alla requisizione del manufatto, fatti salvi i diritti al ristoro degli oneri necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 50 Controlli e Sanzioni

Il rilascio dell'agibilità sulla base delle dichiarazioni e documentazione tecnica fornita dalla ditta e dal professionista incaricato dal Concessionario avverrà, a cura del Settore VII Assetto ed Uso del Territorio (Settore VIII per i Centri Storici), a seguito di sopralluogo per la verifica delle dimensioni della struttura realizzata e delle superfici asservite oltre alla verifica amministrativa del rispetto delle disposizioni del presente regolamento. L'Amministrazione per mezzo della Polizia Municipale si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento il controllo delle concessioni e autorizzazioni già rilasciate con sopralluoghi occasionali e senza preavviso.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ragusa .

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento e delle normative in materia sanitaria, è punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti;

Art.51 Aspetti tecnici

I chioschi, per quanto concerne la loro realizzazione, collocazione e la relativa autorizzazione urbanistico-edilizia, dovranno essere conformi alle norme previste dal Regolamento Edilizio Comunale vigente per l'uso del suolo e degli spazi pubblici;

La concessione all'installazione dei chioschi sarà rilasciata tenendo conto delle esigenze della accessibilità pedonale e della viabilità locale, delle condizioni ambientali, della quiete pubblica, dell'estetica, del decoro e di tutte le norme in materia di igiene e sanità; avrà carattere precario, potrà essere revocata ai sensi dell' art. 49 del presente regolamento. Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri :

1. Superficie coperta (esclusi gli aggetti della copertura) non superiore ai 30 mq per i chioschi da destinare alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre non dovranno superare i mq. 24,00 per le altre attività. la sagoma al suolo della struttura potrà risultare
 - a. un rettangolo il cui lato maggiore sia pari a tre volte il lato minore
 - b. Un cerchio
 - c. Un esagono
2. Altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, mt. 4,00 ; sulle superfici esterne del manufatto non debbono apparire elementi che possano in qualsiasi modo costituire pericolo e/o intralcio al libero transito dei pedoni e dei mezzi;
3. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche ed anche pulizia di superfici,
4. la massima sporgenza dell'aggetto del tetto è di m.0,75 misurati dalla superficie esterna del manufatto.
5. L'aggetto del tetto, se presente, ospita la gronda di raccolta delle acque meteoriche le quali sono da convogliare in tubo/i di discesa da rendere invisibile/i dall'esterno del manufatto;
6. Non è consentito l'uso di chiusure esterne a tapparella, bensì con serrande metalliche, ante asportabili o equivalente sistema;
7. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita può fuoriuscire dalla sagoma della struttura (macchinari per produzione di alimenti per il trattamento aria, vetrine mobili, etc.), sono esclusi solo il piano delle consumazioni che può fuoriuscire per non più di 20 cm dalla sagoma e eventuali aggetti della copertura nei limiti di cui al punto 5;
8. È consentito l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc..) nei limiti dell'altezza di gronda del manufatto;
9. I chioschi devono essere realizzati esclusivamente utilizzando come materiali: legno, ferro, ghisa, vetro, plexiglass, alluminio eletrocolorato con esclusione di quello

anodizzato di colore argentato o dorato; in ogni caso sono da ritenere vincolanti le indicazioni fornite dal Settore VII Assetto ed Uso del Territorio (Settore VIII per i Centri Storici); in merito alla valenza estetica e formale del manufatto e al suo inserimento ambientale è obbligo dell' Amministrazione, nelle zone soggette a vincolo, paesaggistico, ambientale, archeologico, richiedere per il rilascio della concessione, il preventivo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Ragusa .

10. Nessuna parte della struttura adibita alla vendita, anche nelle strutture stagionali e provvisorie, dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area preposta per l'installazione del manufatto ove previsto; Le suddette quantità, misurabili, possono ammettere una tolleranza di cantiere non superiore al 3% rispetto alla limite imposto.

Art. 52 Tipologie dei siti

L'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, inoltre dovrà sempre essere verificata la libera e agevole circolazione dei pedoni, delle carrozzine per bambini, di eventuali percorsi ciclabili, delle persone diversamente abili e/o con limitata o impedita capacità motoria, in ogni caso l'intervento deve prefigurare una situazioni dei luoghi e degli accessi presenti (strisce pedonali, semafori etc.) conformi alle disposizioni della Legge 9/01/89 n.13 e D.M. 14/06/89 n.236, tendenti alla eliminazione delle barriere architettoniche;

E' consentita l'occupazione di aree di verde pubblico ai sensi del D.M. 1444 del 2/4/1968 e di piazze a condizione che il chiosco insista su una superficie ritenuta adeguata dal competente Settore Tecnico.

Art. 53 Localizzazione dei nuovi punti di vendita

Il modello ottimale di rete di vendita, previsto nel "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi" (vedi TITOLO II delle presenti Norme e Direttive), si intende perseguito con il mantenimento dei punti già esistenti , per i quali sono state già rilasciate le concessioni all'occupazione di suolo pubblico e la individuazione dei nuovi punti di vendita previsti nel suddetto piano.

I punti di vendita rappresentati nel succitato Piano comunale vedi tav. nelle quattro diverse fattispecie, per un totale complessivo di numero 62 esercizi, sono così distribuiti:

RAGUSA Città

- N. 3 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su chioschi; -
- N. 18 Attività di vendita di fiori, su chioschi;
- N. 2 Attività di somministrazioni di alimenti e bevande su autobar
- N. 6 Attività di vendita di giornali e riviste

RAGUSA Frazione Marina

- N. 8 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su chioschi.
- N. 9 Attività di somministrazioni di alimenti e bevande su autobar.
- N. 6 Attività di vendita di fiori, su chioschi;
- N. 7 Attività di vendita di giornali e riviste

RAGUSA frazione S. Giacomo

- N. 1 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su chioschi.
- N. 1 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su autobar

RAGUSA frazione Punta Braccetto

- N. 1 Attività di somministrazione di alimenti e bevande su chioschi.

Nel piano vengono ricomprese le aree individuate a suo tempo nel piano approvato con deliberazione del C.C. n. 45/97 come modificato dalla deliberazione del C.C. n. 45/2000

Art. 54
Spese

Le spese per l'istallazione e la conduzione del chiosco: contratti, allacciamenti fognari o alternativi sistemi di smalti mento, allacci per luce, acqua, sistemi antincendio, gas, telefono, etc. sono a carico del concessionario.

Art. 55
Rilascio della concessione per l'istallazione del manufatto

Il provvedimento autorizzatorio edilizio per l'installazione del chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa commerciale ai sensi delle Leggi vigenti.

La concessione edilizia per l'installazione del chiosco sarà vincolata alla concessione per l'uso del suolo pubblico, all' ottenimento dell'autorizzazione amministrativa-commerciale e dopo la stipula della relativa convenzione.

In caso di non ottenimento di uno dei provvedimenti di cui al precedente \ punto 2, la concessione edilizia si intende decaduta a tutti gli effetti.

Art. 56

Svolgimento delle attività quotidiane per la somministrazione di alimenti e bevande con Auto negozi

L'attività quotidiana di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di autonegozi può essere consentita nelle sole zone previste dal presente regolamento e all'allegato "Piano comunale di localizzazione delle aree pubbliche per la vendita nei chioschi e nei veicoli attrezzati ad autonegozi", previo ottenimento della concessione per l'uso del suolo pubblico, dell'autorizzazione amministrativa-commerciale, dell'autorizzazione sanitaria.

TITOLO X I

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI (*velocipedi*) SENZA CONDUCENTE

Art. 57

Occupazione suolo pubblico per noleggio *velocipedi*

- a) Nella frazione di Marina di Ragusa e nelle zone identificate come ZTO A e B1 del P.R.G. (centri storici di Ragusa Superiore e Ibla), è possibile, da parte di soggetti potenzialmente idonei a presentare la D.I.A. di cui al D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 - recante << disposizioni in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente >> con le modalità tecniche riportate al punto successivo e previo pagamento della relativa tassa, effettuare occupazione di suolo pubblico, per le attività previste dal richiamato D.P.R. n. 481/2001- Noleggio di veicoli senza conducente come biciclette, tricicli, tandem, risciò, ciclocarrozze, quadricicli e simili, anche a pedalata assistita.
- b) l'occupazione del suolo pubblico è consentita con le modalità e procedure così esplicitate :
 - Agli effetti della presente direttiva un veicolo s'intende adibito a noleggio senza conducente quando il noleggiatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest' ultimo, il veicolo stesso.
 - L'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente dei veicoli è sottoposto a denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.
 - Per compilare la denuncia d'inizio attività, l'interessato dovrà avvalersi di apposito modello predisposto dal competente settore XI Sviluppo Economico contenente le specificazioni richieste, allegando la documentazione ivi indicata che dovrà prevedere apposita autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata su conforme nulla-osta da parte del settore XIV P.M., avuto riguardo alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza, circolazione e traffico, nonché dei

settori potenzialmente interessati dalle funzioni e compiti di istituto (a titolo esemplificativo e non esaustivo : Settore VIII Centri Storici e Verde Pubblico , Settore XIII Beni Culturali Turismo e Sport)

- Lo spazio pubblico da assegnare alla attività non potrà in nessun caso superare i mq. 45,00 compreso quello utilizzato per un eventuale gazebo da destinare ai rapporti con l'utenza
- Al titolare dell'attività di noleggio senza conducente di biciclette, tricicli, tandem, risciò, ciclocarrozze, quadricicli e simili, anche a pedalata assistita, e' fatto comunque obbligo di fornire a noleggio esclusivamente veicoli che, per lo stato di conservazione e manutentivo, non possono costituire causa di pericolo per l'incolumità del conducente e/o per le condizioni di sicurezza della circolazione.
- Sui veicoli non è consentito effettuare attività pubblicitaria di qualsiasi tipo ; sarà solamente ammesso riportare i dati commerciali e identificativi della ditta

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58

Bando per nuove concessioni

Nella prima fase di attuazione del presente regolamento, l' Amministrazione Comunale provvederà, con apposito bando pubblico che terrà conto dei criteri previsti dalle specifiche norme di settore (L.R. n. 18/95 e n. 2/96) per assegnare le nuove concessioni e/o autorizzazioni.

Art. 59

Validità del Piano

Il presente piano non è soggetto a scadenza, fermo restando, comunque, la l'obbligo di procedere ad una sua verifica quadriennale (come disposto dalla L.R. n. 18/95) nonché ad aggiornamenti ed adeguamenti in seguito ad oggettive modifiche sostanziali resesi necessarie per adeguare lo stesso piano alle mutate esigenze della popolazione, ai cambiamenti degli stili di vita nonché in un consistente accertato spostamento demografico in una o più zone.

Art. 60

Trasmissione del Piano all'Autorità Regionale

Il presente Piano, dopo la sua approvazione, verrà trasmesso all'Assessorato Regionale per la Cooperazione il Commercio, l'Artigianato e la Pesca, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale numero 18/95 e successive modifiche, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

PROGETTO SPECIALE

Revisione Norme e Direttive per il commercio su aree pubbliche

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
geom. Franco Cintolo

V° IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI
dr. Santi Distefano